



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche
dell'Immigrazione e dell'Asilo

Frequently Asked Questions

in relazione agli Avvisi Territoriali 2011 del
Fondo Europeo per l'Integrazione
di Cittadini di Paesi Terzi
2007-2013

Versione 27 febbraio 2012

N.B.

Si comunica che tale documento è sottoposto a costante aggiornamento ed è pertanto consigliabile una sua continua consultazione

1. GESTIONE GENERALE (aspetti contenutistici delle proposte/quesiti su normative comunitarie e nazionali di riferimento/inammissibilità dei soggetti proponenti, etc.)

Di seguito si rappresentano le questioni giuridiche più rilevanti in ordine all'ammissibilità e alle modalità di presentazione delle proposte progettuali.

1.1 Quali sono i casi di inammissibilità relativi alla partecipazione di un soggetto (sia esso capofila che partner) a più proposte progettuali?

Si riportano le seguenti casistiche:

1. un soggetto proponente, **non ricadente nelle tipologie a), e k) previste dagli Avvisi**, presenta una proposta progettuale come soggetto capofila sia per il progetto X che per il progetto Y, entrambi a valere sulla stessa azione. **INAMMISSIBILE**
2. un soggetto proponente, **non ricadente nelle tipologie a), e k) previste dagli Avvisi**, presenta una proposta progettuale come soggetto capofila per il progetto X e si candida come partner di progetto per il progetto Y, entrambi a valere sulla stessa azione. **INAMMISSIBILE**
3. un soggetto proponente, **non ricadente nelle tipologie a), e k) previste dagli Avvisi**, si candida come partner di progetto per il progetto X e si candida anche come partner per il progetto Y, entrambi a valere sulla stessa azione. **INAMMISSIBILE**

Integrazione punto 4 della FAQ 1.1 della versione del 19-01-2012

4. un soggetto proponente, **ricadente nelle tipologie a)**, può partecipare in qualità di partner di progetto per il progetto X e partner di progetto per il progetto Y, entrambi a valere sulla stessa azione. **AMMISSIBILE**

1.2 Quali sono le restrizioni per la presentazione delle proposte progettuali che riguardano le singole articolazioni dei soggetti di cui alla lettera a) e k) degli Avvisi?

Le singole articolazioni dei soggetti di cui alle lettere a) e k) (ad esempio municipi dello stesso comune e dipartimenti delle stesse università) possono presentare progetti anche qualora l'ente di cui esse sono articolazioni abbia presentato una proposta progettuale sulla medesima azione.

Le singole articolazioni dei soggetti di cui alle lettere a) e k) non possono presentare in qualità di capofila più di un progetto a valere sulla stessa azione.

1.3 Fermo restando quanto previsto dalla normativa è possibile prevedere tra i destinatari soggetti immigrati detenuti/detenute a cui destinare l'intervento e /o una parte dello stesso?

Il target detenuti stranieri non è escluso tra i destinatari del Fondo, a condizione che si tratti di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti e che gli stessi non siano destinatari di provvedimento di espulsione a termine della detenzione.

1.4 Quali soggetti beneficiari sono tenuti alla presentazione della fidejussione bancaria/assicurativa?

La fidejussione bancaria/assicurativa deve essere presentata da tutti i soggetti proponenti capofila non pubblici. Tale fidejussione deve essere presentata per l'erogazione del solo anticipo (la cui soglia percentuale sarà successivamente stabilita dall'Autorità Responsabile) e dovrà obbligatoriamente avere una validità fino a Marzo 2014.

Pertanto i soggetti di cui alle lettere a), d), m), k) se pubblici, l) se pubblici non sono tenuti alla presentazione della garanzia fideiussoria.

1.5 E' possibile presentare una proposta progettuale nonostante uno o più partner non possieda l'esperienza pregressa nel settore di riferimento oggetto dell' Avviso?

L'esperienza pregressa non è un requisito di ammissibilità ma solo di valutazione finale. Inoltre si prenderà in considerazione l'esperienza complessiva del soggetto proponente sia in forma singola che in forma associata.

1.6 L'adesione alla Rete Territoriale all'interno del progetto è sinonimo di adesione al partenariato di progetto?

No, i soggetti aderenti alle Reti Territoriali non sono considerati partner ufficiali di progetto e quindi non sono considerati centri di costo.

1.7 Chi deve richiedere il parere delle Regioni e dei Centri Territoriali per l'Immigrazione?

I pareri delle Regioni e dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione saranno trasmessi in automatico dalla procedura informatica una volta che la proposta progettuale sarà caricata a sistema. Pertanto i soggetti beneficiari non dovranno in alcun modo inoltrare richieste di pareri alle Regioni ed ai Consigli Territoriali per l'Immigrazione.

1.8 É possibile presentare un progetto le cui attività vengano realizzate all'interno di diverse regioni?

Per le Azioni 1,2,3,4,6,8, a pena di esclusione, le attività esecutive dei progetti e l'ambito territoriale dell'intervento non potranno avere dimensione sovregionale. In particolare l'oggetto dell'intervento dovrà insistere sul territorio di una sola regione/provincia autonoma, ovvero sul territorio di una o più province e di uno o più enti locali, ricompresi comunque nella medesima regione/provincia autonoma.

Solo nel caso specifico dell'Azione 9 l'ambito territoriale dell'intervento dovrà essere rappresentativo a livello nazionale delle diverse caratteristiche territoriali dell'inclusione finanziaria dei migranti.

1.9 E' possibile includere le Regioni e le Prefetture come soggetti aderenti alle Reti Territoriali?

No, entrambe non possono aderire ad una Rete Territoriale, dovendo fornire preventivamente i pareri sulle proposte progettuali e pertanto si verrebbe a configurare un conflitto d'interessi.

1.10 Può un beneficiario partecipare alla Rete Territoriale di un progetto e nello stesso tempo partecipare come capofila o partner di progetto ad un'altra proposta progettuale?

Si. L'adesione alla Rete Territoriale non comporta limitazioni alla partecipazione in altre proposte progettuali, anche sulla stessa Azione.

1.11 E' possibile ricomprendere i ROM tra i destinatari di cui all'art. 5, comma 5.1. degli Avvisi?

I destinatari ammessi agli Avvisi non possono avere nazionalità italiana o comunitaria. Pertanto un cittadino rumeno di etnia rom è escluso dal campo di applicabilità del Fondo. Al contrario, ad esempio, risulta ammissibile un rom di cittadinanza albanese.

1.12 Cosa si intende per "esperienza operativa" nell'ambito delle attività oggetto del presente Avviso? Nello specifico, ci si riferisce ad esperienze nel settore generale dell'Avviso o ad esperienze proprie di ogni singola Azione?

"L'esperienza operativa" deve riguardare esclusivamente l'ambito delle attività proprie di ogni singola Azione.

1.13 A chi spetta la sottoscrizione del Modello di progetto se il proponente è un Consorzio formato da più Comuni?

Nel caso in cui il Consorzio sia dotato di personalità giuridica pubblica, di **autonomia gestionale**, imprenditoriale, funzionale ed organizzativa e nel caso in cui il personale dipendente del Consorzio sia assunto attraverso un contratto collettivo decentrato integrativo, sarà il Legale Rappresentante del Consorzio a firmare il modello di progetto. Al contrario se il personale previsto per le attività progettuali sia dipendente di ciascun comune, il Soggetto proponente sarà uno tra i comuni che compongono il Consorzio mentre i restanti comuni figureranno come partner di progetto e pertanto saranno obbligati a firmare ciascuno il modello A1.

1.14 Le Camere di Commercio possono essere ritenute soggetti proponenti ammissibili a partecipare?

Sì, poiché le stesse sono definite come enti autonomi di diritto pubblico e pertanto possono rientrare nella tipologia a) dei presenti Avvisi.

Le strutture organizzative alle quali le Camere di Commercio partecipano possono essere presentare proposte progettuali se strutturalmente compatibili con quanto indicato all'art. 3.1 degli Avvisi.

1.15 È obbligatorio costituirsi in ATS e RTI per la presentazione di proposte progettuali in forma associata?

No, la costituzione in ATS e RTI non è richiesta. Qualora sia presentata una proposta progettuale è obbligatorio che il soggetto proponente capofila compili e firmi digitalmente la domanda di ammissione a finanziamento e che ciascun partner compili e firmi digitalmente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai co-beneficiari.

1.16 Qualora sia presentata la delega alla firma di un soggetto differente dal legale rappresentante è necessario allegare il documento di identità?

Qualora si produca una delega alla firma secondo il modello presente a sistema – o comunque una delega predisposta con modello differente ma necessariamente contenente tutte le informazioni di cui al modello fornito – si devono obbligatoriamente allegare documenti di identità in corso di validità del soggetto delegante e del soggetto delegato.

1.17 In riferimento all'Avviso sull'Azione 2 è possibile prevedere in una proposta progettuale iniziative di formazione professionale?

In conformità al principio di complementarità tra fondi comunitari sancito nella

Decisione Istitutiva (2007/435/CE), gli interventi di formazione professionale non sono ammissibili.

L'avviso in oggetto richiede l'attivazione di servizi mirati di informazione, orientamento, tutoring e accompagnamento al lavoro, ai fini di promuovere l'occupabilità dei cittadini stranieri.

L'avviso fa riferimento altresì ad interventi di qualificazione professionale: si precisa che essa non è attinente a percorsi di formazione professionale, ma ad azioni di bilancio delle competenze, riconoscimento delle qualifiche professionali, etc.

La suddetta Decisione Istitutiva del Fondo ammette interventi di formazione professionale in ambiti specifici e non inerenti l'oggetto dell'avviso, quali: percorsi formativi nei paesi d'origine (art. 4, comma 1) e formazione del personale presso fornitori di servizi pubblici e privati (art. 4, comma 3).

1.18 In riferimento all'Avviso sull'Azione 2 è possibile prevedere, oltre alle Province di Regioni a statuto ordinario e Province autonome, anche la partecipazione di Province appartenenti a Regioni a Statuto Speciale?

Le Province di Regioni a statuto speciale possono presentare proposte progettuali in qualità di soggetto proponente capofila a valere sull'Azione 2.

1.19 Le Regioni e le Prefetture possono presentare proposte progettuali in qualità di soggetto proponente capofila o partecipare in qualità di partner co-beneficiario?

No, entrambe non possono partecipare ai Bandi FEI 2011, dovendo fornire preventivamente i pareri sulle proposte progettuali e pertanto si verrebbe a configurare un conflitto d'interessi.

1.20 Che cosa si intende per Statuto/Atto costitutivo del soggetto proponente?

Ai fini degli Avvisi per atto costitutivo/statuto si intende l'insieme dei documenti ufficiali (in copia autentica) dai quali si può evincere data, luogo di costituzione, denominazione, finalità, oggetto dei proponenti, scopo sociale, sede e loro natura non lucrativa. Tali informazioni possono essere contenute in uno o più documenti.

1.21 Che cosa debbono allegare i soggetti proponenti giuridicamente non obbligati, dall'ordinamento, al deposito dello statuto/atto costitutivo?

Tali soggetti debbono comunque allegare copia autentica di un atto dal quale sia possibile evincere le informazioni di cui al punto 1.21 che precede. Tali soggetti debbono allegare la copia autentica dell'atto fondante registrato presso l'Agenzia delle Entrate o, in difetto, una attestazione notarile dalla quale sia possibile evincere i requisiti descritti al punto 1.21 che precede.

I proponenti aventi natura pubblica e i soggetti iscritti nella Sezione 1 del Registro di cui all'art. 42, comma 2, D. Lgs. 286/98 non debbono allegare copia dello statuto/atto costitutivo.

1.22 Che cosa debbono allegare i soggetti proponenti aventi statuti/atti costitutivi risalenti ad un periodo storico antecedente al 1948?

Tali soggetti debbono presentare una copia autentica notarile di statuto/atto costitutivo dalla quale sia possibile evincere le informazioni di cui al punto 1.21 che precede.

I proponenti aventi natura pubblica e i soggetti iscritti nella Sezione 1 del Registro di cui all'art. 42, comma 2, D. Lgs. 286/98 non debbono allegare copia dello statuto/atto costitutivo.

1.23 Che cosa debbono allegare i soggetti proponenti costituenti articolazione locale di una struttura nazionale?

Tali soggetti debbono allegare copia autentica del loro statuto/atto costitutivo, se esistente. Se sprovvisti di uno statuto/atto costitutivo proprio dell'articolazione locale (ferma la sussistenza dei requisiti di autonomia richiesti dall'Avviso), dovranno allegare copia autentica dello statuto/atto costitutivo della struttura nazionale e l'autorizzazione (apposita o evincibile dallo statuto/atto costitutivo allegato) alla presentazione del progetto da parte della struttura nazionale.

1.24 Che cosa deve essere allegato alla delega?

Alla delega deve essere allegata copia di un documento d'identità valido ed efficace del delegante e del delegato. Ciò anche nel caso in cui la delega sia prodotta a mezzo di atto notarile.

Tali copie dei documenti di identità devono essere leggibili.

Si precisa, inoltre, che - in caso di allegazione di un documento di identità prorogato ai sensi dell'art. 31 del D.L. 112/2008, conv. nella L. 133/2008 - la validità dello stesso è subordinata all'apposizione del timbro di proroga da parte del Comune competente. Il proponente è tenuto ad accertarsi, pena l'esclusione, della chiara visibilità della copia integrale del documento allegato e del timbro di proroga.

1.25 Posso presentare una proposta progettuale che è già in corso di attuazione e già cofinanziata da altri fondi?

Per il Fondo Europeo per l'Integrazione non è ammissibile poter implementare un progetto già in itinere. Inoltre il Fondo Europeo non prevede che i progetti siano finanziati da altri fondi comunitari né da altri fondi nazionali/regionali.

1.26 Che cosa si intende per statuti e atti costitutivi in copia autentica? E cosa si intende per "conforme all'originale depositato in pubblici registri"?

Si intende copia conforme all'originale, attestata come tale da un pubblico ufficiale. Le strutture organizzative ammesse dal nostro ordinamento in alcuni casi sono tenute a depositare statuto e atto costitutivo (es. fondazioni) presso appositi uffici. Nei casi in cui ciò non è imposto da norme imperative, l'atto costitutivo/statuto (Es. comitato) è sottoposto comunque ad un onere di deposito presso il competente ufficio dell'agenzia delle Entrate.

In entrambi i casi vi è una o più versioni originali dell'atto fondante del proponente. A volte l'originale è composto di più documenti separati (es. statuto e atto costitutivo).

In tutti questi casi - salve le eccezioni e le facilitazioni previste dall'Avviso - il proponente deve produrre una copia conforme all'originale.

1.27 Con riferimento all'Azione 3 "Progetti giovanili" è possibile prevedere all'interno della proposta progettuale azioni volte a migliorare le competenze dei docenti sul tema dell'integrazione ?

Fermo restando che i destinatari delle proposte progettuali relative all'avviso in oggetto sono gli studenti stranieri di cui all'art. 5.1, è possibile attivare altresì azioni formative e di aggiornamento dei docenti, finalizzate a qualificare l'offerta didattica nei confronti degli studenti stranieri, che limitatamente a tali interventi possono essere considerati destinatari indiretti degli interventi.

Si precisa che gli interventi rivolti al corpo docente, devono avere all'interno della proposta progettuale una funzione sussidiaria e residuale, rispetto agli interventi di integrazione rivolti direttamente ai giovani stranieri.

1.28 Quali sono gli unici soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali per gli Avvisi Territoriali 2011?

I soggetti ammessi a presentare proposte progettuali sia in qualità di capofila che di partner sugli Avvisi Territoriali 2011 sono esclusivamente quelli elencati nella specifica dell'art. 3 di ciascun Avviso al punto 1.

1.29 Fermo restando che la realizzazione delle attività progettuali debba avvenire all'interno della medesima regione, è possibile che i soggetti aderenti al partenariato abbiano sede in regioni differenti?

Non è rilevante, ai fini dell'ammissibilità del progetto, la sede legale del Soggetto proponente e/o dei partner di progetto. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 5.3 "Ambito territoriale" degli avvisi 1,2,3,4,6,8: "A pena di esclusione, le attività esecutive dei progetti e l'ambito territoriale dell'intervento non potranno avere dimensione

sovraregionale. In particolare l'oggetto dell'intervento dovrà insistere sul territorio di una sola regione/provincia autonoma, ovvero il territorio di una o più province e di uno o più enti locali, ricompresi comunque nella medesima regione/provincia autonoma." Si precisa in merito che possono pertanto ricadere nell'ambito di un solo territorio regionale, le attività progettuali di carattere esecutivo. Al contrario resta possibile che attività di carattere meramente amministrativo-contabile vengano realizzate in ambiti regionali diversi da quelli di svolgimento delle attività di progetto.

1.30 Con riferimento all'Azione 3 "Progetti giovanili", e' possibile ricomprendere i cittadini italiani come destinatari aggiuntivi (punto 2, 3° capoverso) delle azioni progettuali, stante la formulazione dell'articolo 5.1 degli Avvisi, ove non sono ricompresi tra i destinatari finali?

Si conferma la possibilità, ai sensi dell'art. 2, 3° capoverso, di coinvolgere nelle attività di progetto anche i minori di cittadinanza italiana, con l'obiettivo di promuovere efficaci processi di integrazione, tramite il confronto, il dialogo e l'interazione diretta tra minori sia stranieri che italiani. Nella quantificazione dei destinatari del progetto è pertanto possibile indicare complessivamente il target dei destinatari "minori coinvolti" (nr. 100), e disaggregarlo per target specifico: "minori stranieri" (nr. 60) e "minori italiani".(nr 40).

1.31 Un partner può delegare un altro partner o il capofila a rappresentarlo nei confronti dell'Amministrazione ovvero a rendere le dichiarazioni richieste per poter validamente partecipare all'Avviso?

Ogni soggetto partecipante deve essere rappresentato, nei confronti dell'Amministrazione, da un soggetto che sia legittimamente dotato dei poteri necessari a rendere dichiarazioni vincolanti per il partecipante ovvero ad impegnarlo verso i terzi. Generalmente esso è il soggetto cui la legge, lo statuto del proponente o - comunque - una fonte normativa, attribuiscono la legale rappresentanza del proponente stesso, sia esso partner o capofila.

E' ammissibile che il partner o il capofila siano rappresentati, ai fini dell'Avviso, da un soggetto che sia a ciò delegato da parte del legale rappresentante.

Tale attività di delega, laddove compatibile con le disposizioni normative applicabili e con le previsioni di cui all'Avviso, è ammissibile.

Nei confronti dell'Amministrazione il soggetto delegato assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese in nome e per conto del soggetto delegante, sia esso partner o capofila.

E' ammissibile che una stessa persona fisica cumuli su di sé la legale rappresentanza di più partner (o di un partner e di un capofila), purché la delega di poteri rispetti i requisiti formali richiesti, sia conforme all'ordinamento interno del delegante e del delegato, alle disposizioni normative applicabili e alle previsioni di cui all'Avviso.

I soggetti privati partners possono delegare tranquillamente il capofila a rendere dichiarazioni per loro conto. Ciò indipendentemente dalla natura del capofila.

Nel caso di partner avente natura pubblica, è onere del partner verificare attentamente

la compatibilità di tale delega con le disposizioni di legge applicabili allo stesso partner.

1.32 Con riferimento all’Azione 8 “Capacity Building”, un soggetto proponente ricadente nella tipologia a) prevista dall’ Avviso può partecipare come partner a due o più progetti a valere sulla suddetta Azione?

Un soggetto proponente, ricadente nella tipologia a) prevista dall’ Avviso, si candida come partner per il progetto X e si candida anche come partner per il progetto Y, entrambi a valere sulla Azione 8. **AMMISSIBILE**

1.33 Con riferimento all’art. 3, punto 1 "Soggetti proponenti" dell'Avviso territoriale azione 2, "Orientamento al lavoro e sostegno dell'occupabilità", si richiede se sia possibile che una Provincia presenti più di una proposta progettuale come Soggetto Proponente Capofila?

Si richiede altresì se possa partecipare al progetto, in qualità di Partner, un Comune ovvero se possano partecipare due diversi assessorati del medesimo Comune?

Ai sensi degli articoli 3.1 e 10 dell'Avviso in oggetto si precisa quanto segue.

A pena di inammissibilità la proposizione di un progetto inerente l’Azione 2 è riservata esclusivamente a "Province di Regioni a statuto ordinario, Province di Regioni a statuto speciale e Province autonome", in qualità di Soggetto Proponente Capofila.

Tali province possono presentare in qualità di Proponente Capofila soltanto una proposta progettuale.

(A titolo di esempio, pertanto, la Provincia X è ammessa alla presentazione in qualità di Capofila di una e una sola proposta progettuale a valere sull’azione 2).

Si rappresenta, inoltre, che possono partecipare, in qualità di Soggetto Partner gli "Enti locali come definiti dal d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, per essi, le singole articolazioni purché dotate di autonomia finanziaria".

In particolare “gli enti locali di cui alla lettera a) possono partecipare in qualità di Partner non capofila anche a più progetti a valere sulla stessa azione”.

(A titolo di esempio, nel caso di specie, il Comune X, può partecipare alla suddetta proposta progettuale, in qualità di “Soggetto Partner”.

E’ altresì possibile che partecipi alla suddetta proposta progettuale in qualità di Partner, non un Ente locale (ad es. il Comune X) ma “una singola articolazione dell’Ente locale, dotata di autonomia finanziaria”, quale può essere ad es. il Municipio Y del Comune X).

Infine, è altresì possibile che il Comune X/ il Municipio Y del Comune X partecipino in qualità di partner a più proposte progettuali (ad es. alla proposta progettuale presentata dalla Provincia X e a quella presentata dalla Provincia Z).

Da ultimo, si precisa che, a differenza di quanto previsto per gli avvisi relativi alle azioni 1,3,4,6 e 8, per le proposte progettuali relative all’azione 2 in oggetto, non è previsto che le articolazioni dei soggetti di cui alla lett. a) e k) aventi autonomia organizzativa e finanziaria rispetto all’ente di appartenenza (ad esempio municipi dello stesso comune e dipartimenti della stessa università) presentino proposte progettuali autonome a valere

sulla stessa azione in qualità di Soggetto Proponente Capofila.
(A titolo di esempio, nel caso di specie, non è ammesso che il Municipio Y del Comune X, presenti come capofila una proposta progettuale a valere sull'azione in oggetto).

1.34 Posso allegare l'originale dello statuto/atto costitutivo o debbo allegare una copia?

Il proponente può allegare la scannerizzazione in pdf dell'originale o della copia conforme all'originale dello statuto/Atto costitutivo. Le due cose sono equivalenti. E' importante tuttavia notare che:

1. Deve essere scannerizzato l'originale ovvero la copia conforme redatta da (o alla presenza di) un pubblico ufficiale. (es: Tizio e Caio costituiscono una fondazione innanzi al notaio Sempronio. Tizio e Caio disporranno di un originale dell'atto costitutivo/statuto della Fondazione (recante le attestazioni notarili). Possono scannerizzare l'originale e produrlo. Oppure, se non dispongono dell'originale possono richiedere al Notaio rogante o ad altro pubblico ufficiale una copia conforme, recante l'attestazione del pubblico ufficiale, e produrre la scannerizzazione di quest'ultima). E' importante che il testo sia leggibile, come pure leggibili debbono essere le attestazioni del pubblico ufficiale;
2. Qualora il proponente rientri tra le tipologie di soggetti che non necessitano di un atto pubblico per essere costituiti (es. associazioni non riconosciute), il proponente deve allegare l'originale (o, se non ne dispone, la copia conforme) dello statuto/atto costitutivo depositato presso l'Ufficio del registro (Agenzia delle Entrate). Anche in tal caso il documento deve essere tutto completamente visibile.
3. Qualora il proponente rientri tra le tipologie di soggetti di cui al punto 2 che precede, ma non abbia depositato presso un Pubblico Registro il proprio statuto/atto costitutivo, sono possibili due soluzioni: a) il deposito presso un Pubblico Registro dello statuto/atto costitutivo, con applicazione consequenziale di quanto detto al punto 2 che precede; b) l'ottenimento di un'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che, appunto, attesti i dati caratterizzanti il proponente (i.e. sede, data di costituzione, oggetto sociale, finalità non lucrativa). Tale attestazione (in originale o copia conforme) dovrà essere prodotta in uno all'atto costitutivo/Statuto, scannerizzato anch'esso in pdf.

1.35 Il fac-simile del Modello A1 "Autodichiarazioni Partner" riporta le seguenti diciture:

- **(NB: in caso di mancata iscrizione al Registro il proponente è tenuto ad allegare, pena l'esclusione, copia autentica - conforme all'originale depositato in pubblici registri - scannerizzata, del proprio statuto e del proprio atto costitutivo);**
- **Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, si allega copia fotostatica non autenticata, scannerizzata, del seguente documento di identità.**

A tale proposito, si chiede di specificare la differenza tra "copia autentica - conforme all'originale depositato in pubblici registri" e "copia fotostatica non autenticata".

La copia conforme all'originale è caratterizzata dall'attestazione da parte di un pubblico ufficiale del fatto che, appunto, è uguale all'originale. La copia fotostatica, invece, difetta di tale attestazione.

1.36 Se la firma digitale è di un soggetto delegato, quale nominativo devo inserire nella Scheda Anagrafica del soggetto proponente – ente capofila e nella Scheda Anagrafica del Partner, nel campo in cui sono richieste le generalità del “Rappresentante Legale”?

Nel campo del Legale Rappresentante devono essere inserite le generalità (Cognome, Nome, Codice fiscale, Luogo di nascita, Data di nascita, Qualifica, Tipo documento, Documento rilasciato da, Numero documento, Data di rilascio, Data scadenza) del soggetto delegato che firmerà digitalmente la domanda di ammissione al finanziamento (se capofila) di cui al Modello A, ovvero, del soggetto delegato che firmerà digitalmente il Modello A1 (se partner), ferma la necessità di allegare la delega ed i documenti validi di entrambi. Diversamente la domanda sarà dichiarata inammissibile perché il soggetto che rende le autodichiarazioni richieste sarebbe, in tal caso, illegittimamente diverso da quello che la sottoscrive assumendone le relative responsabilità.

1.37 Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono ammessi come soggetti proponenti?

Sì, sono considerabili come assimilati agli organismi di diritto privato senza scopo di lucro di cui alla lettera h) dell'art. 3.1. degli Avvisi. In ragione della peculiare natura giuridica di tali enti, gli stessi, ove non iscritti al Registro di cui all'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 286/98, dovranno allegare la scannerizzazione dell'originale o, in difetto, di una copia conforme, del relativo statuto e atto costitutivo ovvero, in difetto, della documentazione (in originale o copia conforme) di cui alla FAQ n. 1.20.

1.38 Chi può sottoscrivere la proposta progettuale?

Di regola la proposta progettuale viene presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente (capofila o partner), che assume anche i relativi impegni attraverso la sottoscrizione digitale del modello A o A1. E' possibile che il legale rappresentante deleghi un terzo soggetto alla presentazione (inclusa la sottoscrizione) della proposta progettuale. Tale soggetto terzo può essere anche esterno alla struttura del proponente. E' onere del proponente far presentare la proposta progettuale ad un soggetto legalmente legittimato a rappresentarlo e ad impegnarlo verso terzi.

Laddove il proponente sia rappresentato non dal suo legale rappresentante istituzionale (es. Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della onlus ecc...) ma da un soggetto a ciò delegato (a mezzo dell'apposita delega messa a disposizione dei proponenti), dovrà essere quest'ultimo a comparire sul modello A o A1 e sottoscriverlo digitalmente.

1.39 Cosa accade se il documento di identità del soggetto firmatario della domanda scade prima del termine per la presentazione del progetto?

Ai fini dell'ammissibilità della domanda è necessario che il documento di identità del firmatario (della domanda e/o dei modelli A1) sia in corso di validità al momento in cui il progetto viene presentato e la domanda e/o i modelli A1 sottoscritti digitalmente. Qualora il documento di identità del soggetto firmatario sia prossimo alla scadenza entro il termine ultimo per la partecipazione all'Avviso, la domanda progettuale e/o i modelli A1 devono essere firmati e inviati prima della scadenza del predetto documento.

1.40 Il modello B deve essere firmato digitalmente?

Come riportato nel Manuale utente Modulo A, dopo aver debitamente compilato il modello B, cliccare su "Dichiara la compilazione completata" e successivamente su "Salva". L'apposizione della firma digitale avverrà solo una volta completata la compilazione di tutti i modelli e quando si genera la domanda progettuale in formato pdf (domanda composta da Modello A, Modello B e Modello C). (fare riferimento al cap. 5 del manuale "Invio della proposta progettuale").

2. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE (quesiti sulla corretta imputazione delle voci di spesa all'interno dei piani finanziari e dei cronogrammi di spesa)

PREMESSA

La versione del Manuale delle Spese Ammissibili a cui fare riferimento per la redazione dei piani finanziari è la n° 4 del 16 Marzo 2011.

Tale versione del Manuale recepisce le modifiche all'ammissibilità delle spese introdotte con la Decisione C(2011)1289 della Commissione Europea che modifica formalmente la Decisione 2008/457/CE recante modalità di applicazione della Decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013.

2.1 Il co-finanziamento privato è obbligatorio?

Il contributo privato non è in alcun modo obbligatorio. Qualora si preveda di contribuire privatamente, tale quota andrà a concorrere al raggiungimento della percentuale del cofinanziamento nazionale prevista dagli Avvisi. Tale cofinanziamento permetterà durante la fase di valutazione delle proposte progettuali di ottenere un punteggio ulteriore, così come espressamente previsto dagli Avvisi.

2.2 Quali sono le attività che non è possibile affidare in subappalto?

Le spese relative alle seguenti tipologie di subappalto non sono ammissibili:

- il subappalto di compiti relativi alla gestione complessiva del progetto che dovrebbe essere eseguita da persone aventi un ruolo essenziale e diretto nell'attuazione dello stesso, quali i project manager ed altro personale coinvolto operativamente nel progetto (la gestione delle responsabilità rimane a carico del beneficiario finale);
- il subappalto di attività non necessarie per l'attuazione del progetto;
- il subappalto con beneficiari e consulenti in cui gli onorari sono definiti come percentuale del costo totale del progetto. Tali costi, tuttavia, sono ammissibili se gli onorari sono giustificati dal beneficiario finale in quanto corrispondenti ai costi di mercato per altri lavori o servizi (principio della "convenienza economica").
-

2.3 Come imputare correttamente le spese relative al personale di progetto nella voci di spesa all'interno del budget?

L'inserimento del personale all'interno della voce "A – Costo del Personale" dipende dalla natura contrattuale con cui la figura professionale viene assunta. Ovvero si guardi la sottostante tabella:

Tipologia di Contratto	Voci Budget su cui imputare la spesa
Contratto a tempo indeterminato	A – Costo del Personale
Contratto a tempo determinato	A – Costo del Personale
Contratto a Progetto (Co.Co.Pro.)	A – Costo del Personale
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.) per le PA	A – Costo del Personale
Contratto di prestazione occasionale	F – Subappalto
Contratto di prestazione d’opera non soggetta a regime IVA	F – Subappalto
Contratto di prestazione d’opera soggetta a regime IVA	F – Subappalto

2.4 Quale tipologia di spese possono essere incluse all’interno della voce di costo “Spese per i gruppi destinatari”?

Le spese relative alla suddetta categoria di spesa possono prevedere due ambiti di applicazione:

1. SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI (solo se favoriscono la reale partecipazione dei destinatari finali alle attività progettuali)

In tale sottocategoria possono essere previste spese relative all’alloggio (solo per corsi ed attività residenziali), spese relative al vitto, spese relative al trasporto e spese relative al babysitting.

In tal caso il Soggetto Proponente è direttamente responsabile di tali spese e affronta direttamente le spese per ciascun destinatario, conservando tutta la debita documentazione giustificativa. Oppure il destinatario finale affronta direttamente tali spese e dovrà pertanto conservare tutti i giustificativi che dovrà fornire al Soggetto Proponente ai fini della rendicontazione intermedia e finale.

Tali spese possono essere sostenute solo ed esclusivamente per i destinatari ammissibili al fondo FEI che partecipano alle attività di formazione/supporto e devono essere funzionali alla reale partecipazione degli allievi/discenti ai percorsi formativi.

2. SPESE RELATIVE AD INDENNITA' DI FREQUENZA

(dove l’indennità è commisurata alle ore di effettiva presenza oraria dei partecipanti alle attività)

In tale sottocategoria il Soggetto Proponente effettua un rimborso orario alla fine delle attività progettuali che richiedono la presenza del destinatario, corsi di formazione in primis. Tale rimborso sarà definito con riferimento all’effettiva frequenza comprovata di almeno l’80 % delle ore previste dal percorso formativo/di supporto. I registri didattici/di presenza dovranno essere vidimati dalla Pubblica Amministrazione referente e dovranno comprovare la frequentazione ai percorsi formativi/di supporto.

Tale indennità deve essere di modica quantità, non superiore a € 25.000,00 a progetto e comunque in linea con gli standard fissati dalla Circolare 2/2009 FSE rispetto alle indennità per allievi.

Si ricorda altresì che in base alla nuova normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari

L.136/2010 non è possibile erogare in contanti più di € 1.000,00.

2.5 E' possibile effettuare una valorizzazione del proprio co-finanziamento nella redazione del piano finanziario? E come deve essere indicato il co-finanziamento?

Fermo restando che il cofinanziamento deve essere espresso in termini "monetari", ossia deve essere indicata la quota monetaria che il soggetto proponente intende mettere a disposizione per il progetto, la quota di co-finanziamento può essere utilizzata e valorizzata indifferentemente per la copertura delle diverse spese di progetto, atteso che tali spese debbano necessariamente essere ammissibili secondo quanto indicato dal Manuale delle spese ammissibili (Versione 4 del 16 marzo 2011).

3. RENDICONTAZIONE (quesiti sulle modalità e sulle tempistiche relative alla rendicontazione dei progetti)

3.1 Quali sono i calcoli relativi alla corretta imputazione dell'IVA?

La casistica è duplice e distinta. Qualora il soggetto beneficiario presenti giustificativi il cui costo è a netto di IVA, significa che il FEI non rimborsa quest'ultima, poiché la stessa può essere recuperata dal soggetto proponente stesso. Qualora invece il soggetto proponente presenti una Dichiarazione attestante che l'IVA relativa alle spese sostenute e rendicontate nel progetto non è effettivamente recuperabile, significa che il FEI può rimborsare l'intero lordo.

4. ASPETTI INFORMATICI (registrazione alla procedura telematica/posta elettronica certificata/firma digitale/problemi di caricamento dei file)

4.1 Con riferimento all'art. 8 degli Avvisi territoriali "Modalità di presentazione dei progetti" si richiede quanto segue: il file "Documento di progetto" e "Modello A1" firmati digitalmente, devono necessariamente avere un' estensione ".p7m", ovvero, pur essendo firmati digitalmente, possono avere un'estensione ".pdf"?

Ai fini dell'ammissibilità della proposta progettuale il "Documento di progetto" e il "Modello A1" devono essere firmati digitalmente. Saranno accettati sia i file in estensione ".p7m" sia i file con estensione ".pdf", purché la firma digitale sia qualificata e basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico. Si specifica, altresì, che le modalità di rilascio della firma digitale sono stabilite dalla normativa italiana vigente.

4.2 Da chi deve essere posseduta e apposta la firma digitale?

La firma digitale deve essere posseduta e apposta dal Legale Rappresentante del Soggetto Proponente sia in forma singola che in forma associata e dai Legali Rappresentanti di ciascun partner di progetto in forma associata.

4.3 Da chi deve essere attivata la casella di posta elettronica certificata?

La posta certificata è obbligatoria soltanto per il Soggetto Proponente Capofila, costituendo l'unico strumento di comunicazione ufficiale tra Autorità Responsabile e soggetto proponente.
Tale posta elettronica certificata può essere intestata sia a persona fisica che a persona giuridica.

4.4 Quali sono le modalità per acquisire la firma digitale?

Per ottenere il dispositivo di firma digitale ed il relativo software, bisogna rivolgersi ad uno dei soggetti accreditati (Certificatori), pena l' inammissibilità delle proposta progettuale.
L'elenco pubblico dei Certificatori accreditati è disponibile sul sito del CNIPA all'indirizzo seguente:<http://www.cnipa.gov.it/>

4.5 Nel caricare alcuni documenti, il sistema impedisce il corretto caricamento poiché la documentazione in formato .pdf eccede le dimensioni di 2.00 MB? Cosa fare per ovviare tale problema?

Per evitare che il sistema rifiuti il caricamento di documenti è necessario scannerizzarli con una qualità di 150 o 200 dpi. (compressione massima dell'immagine)
Pertanto ciascun allegato dovrà essere inferiore a 2 megabyte.
